

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XLVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	419
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
BARDANZELLI <i>Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera (1577)</i> . . . . .	419
PRESIDENTE . . . . .	419, 420, 421, 423 424, 425, 426, 427
HELPER <i>Relatore</i> . . . . .	419, 420, 423, 424, 426
BARDANZELLI . . . . .	421, 423, 424, 427
CAPUA <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	423, 424, 425, 426, 427
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	424, 426
TRUZZI . . . . .	424, 425
GARAMIA . . . . .	425
MIGELI . . . . .	427

**La seduta comincia alle 9,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna il deputato Bardanzelli, quale presentatore della proposta di legge n. 1577.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzelli: *Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzelli: « *Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera* ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, a seguito della discussione intervenuta nella precedente seduta, è stato costituito un Comitato ristretto per la elaborazione di un nuovo testo. In sede di Comitato sono stati esaminati gli emendamenti presentati dal relatore, dal Governo e dallo stesso proponente.

Ritengo che, nella presente seduta, potremmo approvare alcuni articoli e, precisamente, quelli che non riguardano le norme penali, in quanto, per esse, è necessario un maggiore approfondimento.

HELPER, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Presidente

Si possono esaminare gli articoli attinenti alla disciplina della coltivazione e sfruttamento della sughera, rinviando ad altra seduta quelli concernenti le penalità.

Le differenze che esistono fra il testo proposto dall'onorevole Bardanzelli e gli emendamenti del Governo, non sono gravi ed essenziali. Si tratta principalmente di coordinamento; ritengo, pertanto, che non dovrebbe essere difficile giungere ad una formula unica

e soddisfacente. Propongo, quindi, di passare senz'altro all'esame dei singoli articoli.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Bardanzellu:

« Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.

Tale disposizione si applica alle sugherete sottoposte o non a vincolo idrogeologico ed alle piante sparse ovunque radicate »

L'onorevole relatore non ha apportato alcuna modifica al testo del quale ho dato ora lettura. Mi permetto, tuttavia, osservare che la formulazione non mi sembra sufficientemente chiara.

Il corrispondente articolo 3 dello schema governativo è formulato, invece, nel modo seguente. « Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di 9 (nove) anni ».

Desidererei sapere se questa seconda formulazione è, dal punto di vista tecnico, più esatta

**HELPER, Relatore.** Ci si riferisce al primo periodo, quando il sughero deve maturare prima che possa essere demaschiato la prima volta e decorticato la seconda volta. Non può essere consentita la estrazione del sughero, sugherone o sughero gentile, se non a periodi di 9 anni. È, quindi opportuno, usare la dizione « il sughero » e non indicare la pianta.

**PRESIDENTE.** Il secondo comma dell'articolo 3 dello schema governativo prescrive, poi: « L'adozione di turni inferiori di decortica dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali, specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione ». In questo secondo comma, si prevede, quindi, l'ipotesi di una decorticazione in un più breve periodo di tempo. Desidererei conoscere, al riguardo, il parere dell'onorevole relatore

**HELPER, Relatore.** Dal punto di vista tecnico, la dizione dello schema governativo è più esatta delle altre, e comprende anche i casi eccezionali.

Dal testo tecnico ed economico dei dottori Salvatore Corrente e Mario Falchi, edito a cura della Regione Sarda, risulta che, pur fra divergenti tendenze la maggioranza dei tecnici e degli autori che hanno trattato la materia, fissa l'età minima per la decortica del sughero, in 9 anni, se mai, e previsto un più lungo periodo di tempo di 12 e anche di 13 anni

Attualmente, in Sardegna, chi coltiva bene il sughero, non decortica, generalmente, mai prima dei 9 anni. Se vogliamo creare una disciplina regionale, dobbiamo tener conto anche delle esperienze fatte in altri Paesi dove la coltivazione del sughero è molto più avanzata che non da noi e da maggior tempo regolamentata.

La legislazione più completa, a questo riguardo, è quella del Portogallo, ed essa non ammette la decortica del sughero a periodi inferiori ai 9 anni, se non eccezionalmente, per piante disastrose dal vento o rovinale dall'incendio o per piante mal riuscite, il cui sughero non può essere usato che per impieghi di secondaria importanza, quali la macinazione e la confezione di pannelli e lastre di sughero da servire come coibenti per intercapedini

A mio parere, il testo proposto dal Ministero dell'agricoltura e foreste è più esatto, che non il testo della proposta di legge Bardanzellu. È, quindi, da preferirsi

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 4 dello schema governativo

« La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a 9 anni, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste ».

L'articolo 2, corrispondente della proposta di legge Bardanzellu è, invece, il seguente

« Sono proibiti il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore a 9 anni. »

Il sughero inferiore a detta età estratto da piante abbattute per cause di forza maggiore non può essere acquistato né da singoli né dalle fabbriche, senza autorizzazione dell'Autorità forestale competente per territorio ».

A mio parere, l'articolo 4 dello schema governativo è più esattamente formulato ed è comprensivo delle due ipotesi.

Mi permetto proporre alla Commissione che l'articolo 3 dello schema del Governo, venga approvato in sostituzione dell'articolo 1 della proposta di legge Bardanzellu.

Pongo in votazione l'articolo 3 suddetto che diviene, quindi, articolo 1:

« Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di 9 (nove) anni.

L'adozione di turni inferiori di decortica dovrà essere autorizzata preventivamente

dall'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione ».

(È approvato).

L'articolo 2 della proposta di legge Bardanzellu trova il suo corrispondente nell'articolo 4 dello schema governativo. In questo articolo si tratta soltanto di detenzione e commercio, non più di estrazione del sughero.

Pongo in votazione detto articolo che sostituisce l'articolo 2 della proposta di legge Bardanzellu.

#### ART. 2.

« La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a 9 anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste ».

(È approvato).

Dobbiamo, ora, esaminare la questione relativa al periodo nel quale può aver luogo l'operazione di demaschiatura. Tale problema è trattato dall'articolo 4 della proposta di legge Bardanzellu che corrisponde all'articolo 5 dello schema di disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge Bardanzellu:

« Nessuna pianta può venire demaschiata se il fusto non ha raggiunto metri 1,30 di altezza da terra e una circonferenza di almeno centimetri 60 rilevata sopra scorza.

Sui rami secondari la circonferenza da rispettare è di centimetri 47.

Il taglio delle piante può essere fatto su esemplari decrepiti e incapaci di produrre sughero commerciale.

Ma nessun taglio può essere fatto senza l'autorizzazione dell'Autorità forestale competente per territorio ».

Do ora lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Helfer:

« Nessuna pianta può venire demaschiata se il fusto non ha raggiunto, all'altezza di metri 1,30 da terra, una circonferenza di almeno centimetri 60 rilevata sopra scorza.

L'estrazione del sughero gentile e del sughero sulle piante già messe a coltura non può oltrepassare l'altezza del triplo della cir-

conferenza misurata sopra scorza ed a metri 1,30 dal suolo ».

L'onorevole Helfer ha la parola per illustrare il suo emendamento.

HELPER *Relatore*. L'indice di maturazione è rivelato dai 60 centimetri di circonferenza all'altezza di metri 1,30. Tali sono gli indici, che ho riportato nel primo comma del mio emendamento e che ripetono, del resto, quanto contenuto nel primo comma della proposta di legge Bardanzellu, che, per terreni simili, per temperatura, clima e condizioni di vegetazione alla Sardegna vengono ritenuti utili per la demaschiatura. Naturalmente, si tratta di un limite minimo, al di sotto del quale non è conveniente demaschiare la pianta, dato che essa diventerebbe rachitica e non darebbe alcun rendimento.

Desidero far presente che questi elementi sono rilevati da un esame comparativo tra le legislazioni di altri Paesi, oltre che da uno schema di legge preparato dai tecnici della Sardegna, schema già approvato dal Consiglio Regionale Sardo e impugnato dalla Presidenza del Consiglio, in quanto, in esso, venivano comminate pene ed ammende, competenza questa non riconosciuta al Consiglio Regionale Sardo.

L'onorevole Bardanzellu ha acquisito i concetti fondamentali dello schema approvato dal Consiglio regionale Sardo e li ha riportati nella sua proposta. Gli indici da noi citati, quindi, corrispondono al giudizio maturato per lunga esperienza dai tecnici italiani e da quelli di altre nazioni, come noi, produttrici di sughero.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo 1, 1° comma, dello schema di disegno di legge che riguarda lo stesso argomento trattato dall'articolo 4 della proposta di legge Bardanzellu e dell'emendamento Helfer.

#### ART. 1.

« La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra ».

HELPER, *Relatore*. Il secondo periodo del primo comma stabilisce, quindi, che non si può demaschiare oltre una altezza di un metro e 20 centimetri o, meglio, non si può demaschiare oltre il doppio, misurato a par-

tire dalla base, della circonferenza rilevata sopra scorza, alla altezza di metri 1,30 da terra.

I tecnici discutono se l'indice di cui trattasi debba essere 1 e mezzo, 2 o 3, ma, per le nostre suggerite, si è convenuto di fissarlo nel doppio della circonferenza rilevata al punto già indicato, partendo dalla base della pianta.

**PRESIDENTE.** Vorrei pregare l'onorevole Bardanzellu di informarci circa la operazione di demaschiatura; e in che cosa essa si differenzi dalla decorticazione.

**BARDANZELLU.** La demaschiatura è l'operazione che si compie sulla pianta quando la scorza esterna è ancora rugosa e screpolata. Il sughero derivante dalla demaschiatura serve solo per la macinazione, non come sughero da lavoro: è, quindi, un materiale che può essere utilizzato per la fabbricazione del *linoleum*, per i corbenti da frigorifero, ecc.

La demaschiatura dà il segno della coltura della pianta, perché soltanto allora la pianta comincia a produrre. Essa deve essere effettuata in un determinato periodo di crescita della pianta, che, in genere, non ha inizio prima dei 15 o 20 anni e deve essere effettuata a regola d'arte quando la pianta è già robusta perché, se la scorza viene tolta quando la pianta è debole e rimane a nudo il libro, la pianta stessa deperisce e diviene rachitica.

Ho visto in Maremma, dove non si conosce ancora, il miglior sistema di coltivazione della sughera, effettuare la demaschiatura fino alla cima della pianta. È, questa, cosa molto pericolosa per la vita stessa della pianta, ed è tale la ragione per la quale viene posto un limite massimo alla altezza della demaschiatura.

Dopo la demaschiatura, la pianta comincia a produrre il sughero. Si ha, allora, il cosiddetto sughero gentile, sughero da lavoro, che cresce ogni anno di un dato spessore fino ad uno spessore massimo di 33 millimetri; spessore questo che serve soprattutto per i turaccioli delle bottiglie di vino: vini *champagne* e vini pregiati. Per arrivare allo spessore di 33 millimetri occorrono dai 12 ai 13 anni. Nel Portogallo, dove la disciplina del sughero è portata al massimo di quello che può essere il redimento economico del sughero stesso viene osservato questo periodo di 12 o 13 anni.

Naturalmente, il proprietario, se si verifica, per le oscillazioni del mercato, un aumento dei prezzi che può arrivare fino alle 30-40 mila lire al quintale ed anche oltre, fino alle lire 60.000 per il sughero finissimo,

cosiddetto « carta », decortica subito le sue piante e realizza.

Una delle ragioni prime che hanno determinato questa legge, è stata proprio quella di far sì che il turno di decortica non scenda mai al di sotto di 9 anni stabiliti dai tecnici per una utilizzazione del sughero.

La decortica va eseguita a regola d'arte, soprattutto per il taglio longitudinale. Non deve essere ferito il fellogeno, altrimenti è perduta tutta la coltura.

Occorre — come ben si vede — l'emanazione di una norma che non è mai esistita in Italia, dato anche che si tratta di prodotto per un valore che va dai 3 ai 4 miliardi annui.

La legge diventa a carattere nazionale in quanto il sughero si trova, non solo in Sardegna, ma anche in Maremma, nel Lazio, in Sicilia, in Calabria e in Campania.

**PRESIDENTE.** Vorrei porre un'altra domanda all'onorevole Bardanzellu: le due operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero, sono due operazioni diverse?

**BARDANZELLU.** Sono, entrambe, due estrazioni.

**PRESIDENTE.** La norma che abbiamo votato, relativa alla decorticazione, per cui questa operazione non può essere effettuata che a periodi di 9 anni, si riferisce sia alla demaschiatura che alla estrazione del sughero gentile?

**BARDANZELLU.** La demaschiatura può essere effettuata in qualsiasi momento, purché la pianta abbia raggiunto una tale robustezza da poter resistere.

**PRESIDENTE.** Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge:

« Fra una demaschiatura e quella immediatamente successiva, dovrà intercorrere un periodo di tempo non minore di 9 anni ».

**BARDANZELLU.** Qui, non si tratta di una seconda demaschiatura; ma della seconda estrazione.

**PRESIDENTE.** Pertanto, per la demaschiatura, secondo quanto detto dall'onorevole Bardanzellu, non si ha un limite di tempo; dipende unicamente dalle condizioni della pianta, mentre, per passare dalla demaschiatura, cioè dal primo intervento, alla prima decorticazione, occorre un periodo di tempo di 9 anni.

**BARDANZELLU.** Esattamente, deve trascorrere un periodo di 9 anni che vien chiamato « turno ».

**PRESIDENTE.** Desidererei conoscere se la dizione contenuta nell'articolo 1 dello

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

schema di disegno di legge relativo alla demaschiatura, è esatta.

BARDANZELLU. Concordo con la dizione dell'articolo 1 dello schema governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, primo comma dello schema governativo, che diviene, quindi, articolo 3.

(È approvato).

Non pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 dello schema suddetto, in quanto tratta materia inerente a norma già approvata.

HELPER, *Relatore*. Concordo con la proposta avanzata dall'onorevole Presidente, in quanto si tratterebbe di una inutile ripetizione.

PRESIDENTE. Pongo, ora, in votazione i seguenti commi dell'articolo 2 dello schema governativo:

« La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in modo da non superare per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata essa pure sopra scorza a metri 1.30 da terra e per le volte successive non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45 misurata sopra scorza ».

(Sono approvati).

Dobbiamo, ora, esaminare la norma relativa al tempo dell'anno, nel quale sono consentite queste operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile.

BARDANZELLU. Lo schema di disegno di legge sposta di quindici giorni la data rispetto a quella prevista nella mia proposta di legge. È uno spostamento che ha una importanza relativa in quanto la data stessa dipende dalle condizioni della temperatura. Si tratta di difendere la pianta, quando è denudata, da eventuali freddi che provocherebbero lo screpolamento del fellogeno e il deperimento della pianta stessa.

Nella mia proposta di legge, ho indicato il 15 agosto, dopo aver sentito i produttori di sughero ed avere avuto informazioni da più parti.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In generale, gli Uffici ministeriali sono molto cauti; bisogna, poi, tener conto delle possibilità di controllo degli Uffici stessi.

HELPER, *Relatore*. Il testo già da me citato, consiglia di procedere alla estrazione solo durante il bimestre giugno-luglio, eventualmente, se necessario, anticipando o ritardando di non oltre 15 giorni. Dopo il 15 agosto, si può ancora contare su una quindicina di giorni durante i quali non si verificano dei precoci abbassamenti di temperatura e questi ultimi 15 giorni sono appunto sufficienti, perché il fellogeno riesca a difendersi. Proporrei, quindi, una soluzione più ampia e, precisamente, che la estrazione sia consentita, entro il periodo che va dal 15 maggio al 31 agosto.

PRESIDENTE. Occorre tener presente che tutte queste operazioni sono accompagnate dalle relative sanzioni penali. Sarei, quindi, d'accordo con l'onorevole relatore di concedere una maggior larghezza.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È nell'interesse dei singoli produttori compiere queste operazioni al momento più opportuno. Accetto la proposta avanzata dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 dello schema governativo, con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore:

« Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 agosto ».

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 5 dello schema governativo. Si tratta di una norma di natura strettamente tecnica.

HELPER, *Relatore*. Ritengo che la norma contenuta nel detto comma possa essere approvata, anche perché la sua applicazione non comporta difficoltà in quanto le osservazioni dei tecnici forestali possono essere comunicate in tempo a tutti gli interessati.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 dello schema governativo.

« È in facoltà dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile ».

(È approvato).

Passiamo all'esame di un altro problema: l'abbattimento degli alberi e lo sfoltimento,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

trattato dagli articoli 8 e 12 dello schema governativo, dall'articolo 5 della proposta di legge Bardanzellu e dal terzo comma dell'articolo 4 della proposta di emendamento Helfer.

Vorrei proporre un testo che riunisse i due concetti e che potrebbe essere il seguente:

« Senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste è vietato l'abbattimento delle piante di sughero, comprese quelle che non sono più in grado di produrre sughero commerciabile, e di apportare modificazioni nella densità delle sugherete ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro favorevole.

HELPER, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla formulazione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo da me testé letto.

(È approvato).

Abbiamo, ora, la questione della potatura delle piante di sughero. Tale questione è regolamentata dall'articolo 7 della proposta Bardanzellu, dall'articolo 7 della proposta Helfer e dall'articolo 7 dello schema governativo.

GUERRIERI EMANUELE. Ritengo che la norma contenuta nella proposta Bardanzellu abbia maggiore concretezza.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si prevede l'ipotesi che colui che voglia abbattere la pianta e non lo può, tenti di determinare, attraverso un arbitrario taglio e una arbitraria potatura, un danneggiamento che renda necessario l'abbattimento della pianta stessa.

Ritengo che la dizione contenuta nella proposta Bardanzellu sia la migliore.

BARDANZELLU. Norme di questo genere esistono già per determinate piante e in genere, per tutte le piante che si trovano in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. È questa una norma di carattere tecnico che ha l'incidenza alla quale ha accennato l'onorevole Sottosegretario. Poiché, però, questa norma viene accompagnata da una esenzione ritengo debba essere esaminata con attenzione.

TRUZZI. Desidererei sapere se, per queste piante è necessaria la potatura, in quanto vi sono piante per le quali essa è necessaria, altre che, sviluppandosi normalmente, della potatura non hanno bisogno. In questo secondo caso, si potrebbe, addirittura, parlare di divieto di potatura.

BARDANZELLU. L'argomento della potatura coinvolge un'altra questione: il taglio delle frasche. In Sardegna, nei periodi di siccità, mancando l'erba, avviene che si taglino le frasche della sughera per dar da mangiare al bestiame.

Durante le recenti nevicate che, per 22 giorni, hanno gelato tutta la Sardegna — e per le quali le pecore morivano di fame e le vacche agonizzavano — si è autorizzato da parte delle autorità forestali, il taglio, secondo alcuni criteri, dei rami della sughera.

Quanto, eccezionalmente, è avvenuto quest'anno può ripetersi in avvenire; occorre, quindi, porre una remora altrimenti, per alimentare il bestiame si distruggeranno le sughere.

TRUZZI. Quanto esposto dall'onorevole Bardanzellu mi convince ancora più della mia tesi. La potatura della pianta non ha una giustificazione, tanto vero che si è parlato di ricavare foraggio per il bestiame; se questa operazione avviene in estate, cioè nel periodo della piena vegetazione, si compie un grave errore. A mio parere, si deve, quindi, precisare, nella legge che la pianta non può essere danneggiata su alcuna ragione.

HELPER, *Relatore*. La potatura interessa sia la formazione della pianta, che la sua produzione. È una operazione, per la sugherete, della massima importanza, quando la sughera viene coltivata con sani criteri.

TRUZZI. La potatura, nelle piante da frutto, serve per eliminare i rami che dovrebbero solo fare delle foglie; nel nostro caso, invece, si tratta una pianta che non deve produrre frutti, ma solo dare scorza: non ha, quindi, interesse la composizione della chioma.

HELPER, *Relatore*. Il sughero si ottiene dal tronco e dai rami; la potatura, quindi, è più che necessaria, dato che vogliamo ottenere dei rami di una certa grandezza.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo che la potatura è necessaria anche per determinare lo sviluppo del fusto.

BARDANZELLU. È esatto che la sughera non deve essere trattata, come un melo ed un pero, ma anche essa ha la sua disciplina.

PRESIDENTE. Poiché la legge deve dettare delle norme generali, ritengo che una norma tecnica, più che altro a carattere direttivo, sia necessaria; e l'articolo 7 dello schema governativo contiene appunto una norma di carattere strettamente tecnico.

TRUZZI. Tale articolo 7 contiene la parola « razionalmente » che implica, in tutti

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

i potatori, una preparazione tecnica che possono anche non avere.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto far presente che, anche per gli ulivi, esiste un vincolo del genere. Il limite indicato dalla parola « razionalmente » non ha dei margini ben definiti, serve solo ad evitare che, sotto la specie artificiosa della potatura, si danneggi la pianta.

La proposta Bardanzellu non contiene la parola « razionalmente » e dice: « è vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa » e aggiunge che la potatura deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione. A me pare che la proposta Bardanzellu contenga tutti gli elementi necessari.

TRUZZI. Non viene specificato il periodo nel quale la potatura può essere effettuata, né lo si può fare in quanto, trattandosi di una pianta vegetante continuamente, non vi è un periodo di riposo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo che vi è un periodo di vegetazione, quello in cui la pianta emette nuove frasche.

BARDANZELLU. Il periodo di riposo va dal 15 maggio al 31 agosto.

CARAMIA. Ritengo che la discussione potrebbe concretarsi in una norma che, senza avere il carattere della genericità di cui si preoccupava il collega Truzzi, incida su quello che è il concetto fondamentale al quale bisogna attendersi. La legislazione portoghese pone il divieto di amputare i rami dell'albero in maniera tale che ne possa derivare pregiudizio per la vita della pianta e, per quanto riguarda la potatura, prescrive che i tagli non possono assumere una rilevanza tale da pregiudicare la normale vegetazione. Ritengo che si possa adottare questo criterio.

PRESIDENTE. I concetti esposti dall'onorevole Caramia, mi sembra siano già espressi nella proposta Bardanzellu; poiché l'emendamento Helfer si esprime con maggiore completezza, in quanto aggiunge le parole « e tagliare frasche », ritengo sia preferibile l'emendamento Helfer. Lo pongo, pertanto in votazione, nella seguente dizione;

« È vietato amputare i rami e tagliare le frasche della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione ».

(È approvato).

L'articolo testé votato comprende anche gli articoli 8 e 9 della proposta Bardanzellu: i regolamenti forestali preoccuperanno, poi, di fissare, secondo la opportunità, il tempo e le modalità.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Resta inteso che tutte le modalità relative all'articolo già votato, saranno fissate nel regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ora in esame l'articolo 6 del testo di emendamenti presentato dal relatore Helfer:

« Il sughero e il sugherone provenienti da illecite estrazioni sono soggetti alla confisca senza pregiudizio per quanto riflette il pagamento delle ammende ».

(È approvato).

Viene, ora, in esame il problema della trasformazione delle sugherete in altre coltivazioni e dell'acconsentimento alla consociazione di altre coltivazioni al sughero o della consociazione del sughero con il pascolo. L'articolo 10 della proposta Bardanzellu e l'articolo 10 dell'emendamento Helfer sono identici. Il secondo comma di ambedue i testi riguarda, però, un problema diverso. Il problema fondamentale è quello contemplato nel primo comma, quello, cioè, della trasformazione di sugherete in altre colture, che viene vietata senza la preventiva autorizzazione della Camera di commercio.

Effettivamente, per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico, la legge vieta che ne sia effettuata la trasformazione in altre colture senza l'autorizzazione della Camera di commercio. È questo, a mio parere, un articolo fondamentale della proposta di legge.

TRUZZI. Desidererei conoscere i motivi che hanno determinato la formulazione del secondo comma dell'articolo 10.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il motivo della formulazione del secondo comma del citato articolo risiede nel fatto che, a volte, le sugherete vengono incendiate dolosamente. Si detta, allora, una norma che lo impedisca.

BARDANZELLU. Desidero chiamare ai colleghi che, in Sardegna, purtroppo, in estate, si sviluppano incendi che non sempre sono colposi; qualcuno è anche doloso. Il bosco di sughero è suscettibile più di ogni altro all'incendio; vengono, quindi, distrutti ingenti valori. Ora, la Sardegna, che prima era coperta di sugherete soprattutto nella parte meno coltivabile — il sughero nasce nella parte meno irrigua — ha, in parte per gli incendi, in parte per opera della siccità, perduto

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

molto di questa sua caratteristica ricchezza. Non vorremmo che si proseguisse su questa via. Abbiamo la lotta del pascolo con la selva; il pastore vuole il pascolo, mentre l'agricoltore vuole il sughero perché dà maggior rendimento, di qui, la necessità di disciplinare questa materia in maniera precisa.

Avviene che, se anche quel terreno dà poco pascolo perché il sughero nasce in terreni aridi, chi ha poche capre, per dar da mangiare alle capre, taglia il sughero, o lo brucia, in maniera da avere il pascolo che rende ogni anno, mentre il sughero rende ogni 9 anni.

Occorre stabilire che un terreno a sughereta deve essere sempre destinato a quella coltivazione.

**PRESIDENTE.** L'articolo 10, nella formulazione Helfer, vieta la trasformazione di sugherete in altre colture. Proporrei di precisare che è vietata anche la trasformazione delle sugherete danneggiate o colpite da incendio.

**CAPUA.** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non approvo la proposta dell'onorevole Presidente perché la dizione « è vietato » è tassativa; impedisce anche alle Camere di commercio di agire in modo diverso.

**PRESIDENTE.** L'articolo 10 prescrive l'autorizzazione della Camera di commercio; il che significa che la trasformazione è consentita solo con quella autorizzazione.

**HELPER.** *Relatore.* Nell'articolo è considerato il vincolo idrogeologico esteso a tutte le sugherete, comunque impiantate. È questo un fatto grave, perché se ricordiamo le reazioni al vincolo idrogeologico dei boschi, possiamo prevedere le reazioni di coloro che, nella libertà, vorrebbero usufruire del pascolo e di altre coltivazioni nelle zone a sughero. Deve essere, qui, fatta, soprattutto dalle Camere di commercio, una valutazione economica che dovrà tenere conto degli interessi e dei redditi che queste nuove colture potranno offrire sui terreni da sughero.

Nel mio emendamento ho indicato le Camere di commercio, in luogo delle autorità forestali, perché le prime sembrano meno appassionate a questo argomento, ed anche perché esse dovrebbero essere più sensibili ai fenomeni veramente economici.

Per quanto riguarda il secondo comma, proporrei di conglobarlo nel primo.

**PRESIDENTE.** Salvo coordinamento e più precisa formulazione, l'articolo potrebbe essere il seguente:

« È vietata la trasformazione di sugherete, anche se non sottoposte a vincolo idrogeolo-

gico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di colture, non preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Viene, ora, all'esame la questione del pascolo delle sugherete, contemplata dall'articolo 10 dello schema di disegno di legge e dall'articolo 16 della proposta di emendamento Helfer.

**CAPUA.** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vi è una importante differenza tra i due testi. Uno di essi subordina l'esercizio del pascolo alla autorità forestale; lo considera, quindi, un problema più tecnico che economico; l'altro subordina la consociazione di colture agrarie alla autorità delle Camere di commercio.

Il pascolo, in Sardegna, è un problema assai scottante, e mi domando se esso sia un problema economico da portare alla competenza delle Camere di commercio o un problema tecnico da affidare alla Amministrazione forestale.

**GUERRIERI EMANUELE.** A mio parere si tratta di un problema tecnico.

**CAPUA.** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il pascolo è impossibile laddove le piante, essendo ancora piccole, possono essere danneggiate; laddove, invece, le piante sono alte, il pascolo diventa abituale.

**HELPER.** *Relatore.* Dai dati tecnici risulta che la consociazione è molto dannosa alla crescita della sughera ed alla sua produzione. Occorre, quindi, una valutazione basata su criteri tecnici ed economici. Il pascolo è cosa del tutto diversa; esso viene effettuato sulla erba che cresce spontaneamente, mentre la consociazione agraria prevede una coltivazione assorbente delle forze del suolo. Il problema della consociazione è un problema tecnico-economico, mentre il problema del pascolo è un problema piuttosto tecnico che si concentra e si enuclea nella necessità di considerare se il pascolo naturale della sughereta può danneggiare la pianta di sughero, in quanto l'animale è in grado di brucare le piante. Il pascolo tra piante ormai cresciute, non provocherebbe alcun danno, come del resto avviene.

**PRESIDENTE.** Ritengo che il giudizio del tecnico forestale possa comprendere anche la valutazioni economiche. L'onorevole Sottosegretario propone di deferire la competenza

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

di questa materia alla Amministrazione delle foreste; pongo, quindi, in votazione l'articolo nella seguente formulazione:

« L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione delle foreste competente per territorio ».  
(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 11 della proposta Bardanzellu.

BARDANZELLU. Desidero chiarire agli onorevoli colleghi che, in generale, il sughero viene venduto dopo la decortica, ma spesso, viene anche venduto sulla pianta. È questa la ragione per cui, nell'articolo in esame, è previsto uno scarto del 10 per cento.

MICELI. Vorrei chiedere all'onorevole Bardanzellu se sia proprio necessaria la denuncia prevista dall'articolo 11.

BARDANZELLU. Questa denuncia costituisce una remora; serve per controllare il turno dei 9 anni.

HELPER, *Relatore*. A questo riguardo sono state espresse alcune obiezioni; si tratta di zone non collegate con le strade, di coltivatori non certo usi ai numeri. Si può ovviare a tutto questo, imponendo agli organi forestali un controllo sul posto; ma, poiché tale controllo è già previsto, ritengo che la norma sia superflua.

Una norma simile esiste nella legislazione del Portogallo, dove il problema del sughero ha una portata economica di gran lunga superiore che non nel nostro Paese.

Convengo sulla utilità di una denuncia esatta di questa produzione, ma occorre tener conto anche del peso che imponiamo ai produttori.

BARDANZELLU. Ricordo che questo avviene solo ogni 9 anni.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo già votato una norma che assoggetta a confisca il sughero e il sugherone provenienti da illecite estrazioni, mi sembra si sia già provveduto alla difesa contro tutte le infrazioni alla legge. Non vedo, quindi, la ragione per la quale dovrebbe esser fatta ogni anno questa denuncia.

Vorrei proporre di accantonare questo argomento per esaminarlo, dopo più matura riflessione.

Abbiamo, ora, la questione relativa alla accensione dei fuochi, alla quale mi pare si annetta grande importanza.

La questione è disciplinata dall'articolo 15 della proposta di legge Bardanzellu e dall'articolo 15 della formulazione Helfer.

MICELI. Mi permetto osservare che, quando ci si è cautelati attraverso la norma che impedisce dopo l'incendio, la trasformazione di una sughereta in una coltura o in un pascolo, la norma di cui all'articolo 15 diviene inutile.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Si tratta del diritto del proprietario, per il rischio che corre la sua sughereta, di essere avvertito dal vicino, ove questi debba accendere, per giustificati motivi, dei fuochi.

Ricordo che, nelle sugherete, l'incendio è una evenienza che si verifica con grande facilità.

MICELI. Con questo articolo, si vengono a creare delle responsabilità che non mi risulta siano state previste dalla legge originaria studiata dal Consiglio regionale Sardo.

PRESIDENTE. A me pare che, con questa norma, si vada anche al di là della vera e propria regolamentazione legislativa, per entrare nei rapporti fra privati.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ricordo che una norma simile è contemplata anche nella legge sul vincolo idrogeologico.

PRESIDENTE. Il vincolo idrogeologico ha una sua finalità; la presente legge ha carattere economico.

È questo un argomento che proporrei di riservare alla prossima seduta. Pregherei l'onorevole Sottosegretario di volerci far conoscere le norme che regolano questa materia per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Viene ora all'esame l'argomento relativo alla « carta sughericola ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. A questo riguardo si era giunti ad un accordo, nel senso che, in tanto si poteva parlare di « carta sughericola », in quanto, nell'ambito di essa, sarebbero stati inseriti incentivi per il rinnovo o l'aumento delle sugherete.

Poiché si tratta di argomento di non lieve importanza, proporrei che venisse esaminato nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI